

Codice A1906A

D.D. 11 ottobre 2016, n. 609

R.D. 1443/1927. Istanza della Soc. Graniti e Marmi di Baveno S.r.l., relativa alla proroga del Permesso di Ricerca denominato "Monte Zuchero", in territorio del Comune di Stresa, provincia del VCO per minerali di feldspato ed associati. Codice P270.

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere” e il relativo regolamento emanato con il D.P.R. n. 382 del 18 giugno 1994;

visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 “Norme di Polizia delle miniere e delle cave”;

visto il D.lgs. 624/1996 “Recepimento di alcune Direttive CEE sull’igiene e sicurezza delle attività estrattive”;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 312 del 23 luglio 2013 con la quale a conclusione della fase di Verifica di V.I.A. ai sensi della l.r. 40/1998 il progetto di ricerca denominato “Monte Zuchero” situato in territorio del Comune di Stresa, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per minerali di feldspato e associati è stato escluso dalla fase V.I.A. con prescrizioni;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 668 del 10 ottobre 2014 con la quale è stato conferito il permesso di ricerca denominato “Monte Zuchero” situato in territorio del Comune di Stresa, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per minerali di feldspato e associati alla Società Graniti e Marmi di Baveno, con sede legale in Baveno (VCO), via alle cave s.n. esteso su di un’area di ettari 3,5 con scadenza il 9 ottobre 2016;

vista l’istanza in data 4 luglio 2016 con la quale il Sig. Dario Marchetti, in qualità di Procuratore Speciale della Società Graniti e Marmi di Baveno S.r.l., ha chiesto la proroga del sopra citato permesso di ricerca per ulteriori 2 anni, motivata dal mancato completamento dei lavori di ricerca dovuto alla perdurante crisi economica che coinvolge in modo specifico la produzione di minerali per l’industria ceramica;

considerato che il programma dei lavori di ricerca non è variato;

visti gli atti d’ufficio;

tutto ciò premesso:

vista la Legge 16 maggio 1970, n. 281 – provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario;

vista la Legge 29 dicembre 1971, n. 1: “Norme per l’istituzione e l’applicazione dei tributi propri della Regione Piemonte” e s.m.i.;

vista la l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico;

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 sulle Nuove Norme per l’attuazione della politica mineraria;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

visti i D.D.P.C.M. 12/10/2000, 13/11/2000 e 22/12/2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state effettivamente conferite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2001;

visto il D.lgs. n. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

IL DIRIGENTE

visto il D.lgs. 165/2001;

visto l’art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa alla Società Graniti e Marmi di Baveno S.r.l., con sede legale in Baveno (VCO) via Alle Cave s.n., rappresentata dal Sig. Dario Marchetti, Procuratore Speciale, è accordata la proroga del Permesso di Ricerca per minerali di feldspato e associati denominato “Monte Zuchero” sito in territorio del Comune di Stresa, provincia del Verbano Cusio Ossola, per ulteriori anni due a decorrere dalla data della presente determinazione.
2. L’area del Permesso, entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, estesa su ettari 3,5 (tre/5) rimane invariata ed è delimitata con linea tratteggiata di colore blu sul piano topografico alla scala 1:1.000, allegato alla Determinazione n. 668 del 10 ottobre 2014.
3. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 668 del 10 ottobre 2014 di conferimento del permesso di ricerca che si intendono integralmente riportate.
4. Il titolare del Permesso di ricerca è tenuto inoltre a:
 - a. corrispondere entro la data di scadenza di ciascun anno il diritto annuo anticipato pari a 31,14 €(euro trentuno/14), pari al minimo di legge per il Permesso di Ricerca, che sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2016 (accertamento n. 802/2016) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, causale “Permesso di Ricerca Monte Zuchero, Comune Stresa (VCO) P270. L’importo del canone per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;
 - b. informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull’andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;
 - c. fornire ai Funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

5. Nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare dovrà avviare una nuova fase di verifica di V.I.A..
6. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D lgs. 624/1996 concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive, in particolare 8 giorni prima dell'inizio dei lavori presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante e il DSS (Documento di Sicurezza e Salute).
7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di ricerca, il titolare del Permesso potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

Il Permesso di Ricerca è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

La presente Determinazione verrà inviata ai soggetti interessati dal procedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Stefano Bellezza